



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

63082

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – ☎ 0736 81871 – 📠 0736 818760

AREA TECNICA

PRESENTAZIONE DOMANDA Prot. n. 3410 del 13/03/2017	PRATICA EDILIZIA n. 06/2017
---	--------------------------------

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 09/2017 del 04/05/2017

(Art. 10, comma 1, lett. a) del D.P.R. 380/2001)

MARCA DA BOLLO € 16,00

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la domanda presentata in data 13/03/2017, registrata al prot. 3410, ultima integrazione del 28/04/2017, con la quale i Signori **CORRADETTI GIOVANNI**, nato a Castel di Lama (AP) il 23/05/1947, **ANTONI GIULIANA**, nata a Porretta Terme (BO) il 17/12/1951, entrambi residenti a San Benedetto del Tronto (AP) in Via Doberdò n. 2 e **MUSCELLI MARIA**, nata a Colli del Tronto (AP) il 21/03/1921 e residente a Castel di Lama (AP) in Via Carrafo n. 24, in qualità di proprietari e usufruttuaria del fabbricato di civile abitazione sito in Via Carrafo n. 24, distinto nel N.C.E.U. al Foglio n. 10, particella 138 sub. 2 e 3, CHIEDONO il rilascio del Permesso di Costruire per i lavori di **SANATORIA PER OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' DEL TITOLO AUTORIZZATIVO.**

L'intervento consiste nella sanatoria per la ristrutturazione di un manufatto annesso al fabbricato principale, risalente a prima del 1967, con cambio di destinazione da pollaio e pozzo a rimessa attrezzi in difformità della Concessione a Costruire n. 17/1992 del 08/10/1992 e successiva variante del 28/10/1992.

Esaminato il progetto presentato, redatto dal *Geom. Angelini Domenico*;

Preso atto:

- del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale, espresso in data 06/04/2017;
- della dichiarazione resa da persone a conoscenza dei fatti, che il manufatto in questione è antecedente all'anno 1967;

CODICE FISCALE: Corradetti Giovanni: CRR GNN 47E23 C093S
Antoni Giuliana: NTN GLN 51T57 A558N
Muscelli Maria: MSC MRA 21C61 C877T

- Vista: → la legge 17/08/1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
→ il D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni;
→ la Legge Regionale 18/06/1986, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;
→ il P.R.G. vigente;
→ la C.E. n. 17/1992 del 08/10/1992 e variante del 28/10/1992;

Accertato che sulla pratica in oggetto non sussistono –ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165”– situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

Attestato, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di “Prevenzione della corruzione” e dell'art. 9 in materia di “Trasparenza e tracciabilità”;

Dato atto che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale n. 8 del 01/02/20;

dato atto che per l'art. 37, comma 1 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il Permesso di Costruire in Sanatoria comporta la corresponsione, a titolo di oblazione, della sanzione amministrativa (opere realizzate in difformità dal titolo autorizzativo) che ammonta ad € **516,00=**, pagata con bonifico del 21/04/2017 a favore della Tesoreria Comunale tenuta dalla BCC PICENA, RILASCIA

IL PERMESSO DI COSTRUIRE

(Art. 13, comma 1, del D.P.R. 380/2001)

ai Signori **CORRADETTI GIOVANNI**, nato a Castel di Lama (AP) il 23/05/1947, **ANTONI GIULIANA**, nata a Porretta Terme (BO) il 17/12/1951, entrambi residenti a San Benedetto del Tronto (AP) in Via Doberdò n. 2 e **MUSCELLI MARIA**, nata a Colli del Tronto (AP) il 21/03/1921 e residente a Castel di Lama (AP) in Via Carrafo n. 24, in qualità di proprietari e usufruttuaria, per eseguire i lavori di **SANATORIA PER OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' DEL TITOLO AUTORIZZATIVO**, in Via Carrafo n. 24, sull'annesso al fabbricato di civile abitazione distinto nel N.C.E.U. al Foglio 10, particella 138 sub. 2 e 3, in conformità al progetto, di cui un esemplare debitamente vistato è annesso al presente atto, purché siano osservate le seguenti modalità esecutive e prescrizioni:

- ◆ I lavori assentiti debbono avere inizio entro un anno dalla data del presente atto (art. 15, comma 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), contemporaneamente con l'inizio lavori delle opere di urbanizzazione (art. 12, comma 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) e ultimati, così che l'edificio sia abitabile o agibile, entro tre anni dalla data di inizio lavori (art. 15, comma 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.). Decorsi tali termini il Permesso di Costruire decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla data di scadenza sia richiesta la proroga (art. 15, comma 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).
- ◆ L'inizio dei lavori è subordinato:
 - a) all'autorizzazione della Provincia di Ascoli Piceno Settore Genio Civile e Protezione Civile prevista dall'art. 83 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., riguardanti le costruzioni in zona sismica;
 - b) alla denuncia relativa ad opere in cemento armato, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
- ◆ Il presente permesso di costruire è dato senza alcun pregiudizio di eventuali diritti o ragioni di terzi. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.
- ◆ Incombe al titolare del presente permesso di costruire l'obbligo di comunicare tempestivamente, al Comune, e comunque prima dell'inizio dei lavori, la ragione sociale dell'impresa esecutrice con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), il nome del Direttore Tecnico dei lavori, la data di inizio dei lavori stessi corredate dalle rispettive dichiarazioni di accettazione. Entro lo stesso termine deve essere trasmessa la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- ◆ Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del permesso di costruire; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.
- ◆ La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso di costruire per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del Capo III del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
- ◆ Dall'inizio dei lavori e fino alla loro ultimazione dovrà essere apposta nel cantiere, ben visibile dalla pubblica via, una tabella con denominazione dell'Impresa costruttrice, il nome del Direttore Tecnico dei lavori, il numero e la data del rilascio del presente permesso di costruire, il nominativo del Responsabile della sicurezza in fase di progettazione e quello del Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.
- ◆ Per tutta la durata del lavoro dovranno essere depositati sul luogo del lavoro stesso, a disposizione dei funzionari, per i controlli di competenza, i seguenti documenti:
 - a) il presente permesso di costruire, con l'annesso progetto debitamente vistato;
 - b) copia del progetto e dell'annessa relazione vistati dalla Provincia di Ascoli Piceno Settore Genio Civile e Protezione Civile ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

- ◆ Il certificato di agibilità sarà rilasciato, ricorrendo le condizioni di cui al Titolo III del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., soltanto quando sia stato accertato che la costruzione è stata ultimata in ogni sua parte e, nel caso di opere eseguite con l'impiego di strutture in conglomerato cementizio armato normale o di struttura metallica, sia stata presentata copia del certificato di collaudo di cui all'art. 67 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. con l'attestazione, da parte della Provincia di Ascoli Piceno Settore Genio Civile e Protezione Civile, dell'avvenuto deposito. Inoltre solo se completate e attestate (in quanto alla regolare esecuzione) tutte le opere di urbanizzazione realizzate dai lottizzanti (art. 12, comma 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.). Le aree destinate a standards urbanistici (verde pubblico e parcheggi) dovranno essere sistemate e cedute prima del rilascio della prima agibilità, anche se parziale.
- ◆ Il presente viene rilasciato fatto salvo ogni altro adempimento da parte della ditta titolare del permesso di costruire in merito al Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. (sicurezza cantieri edili).
- ◆ Il presente permesso di costruire comprende in allegato i seguenti elaborati:
 - Tav. 1 – Relazione tecnica, documentazione fotografica e catastale,
 - Tav. 2 – Planimetria, piante, prospetti e sezioni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Cavezzi ing. Tommaso)

